

ANALISI DELLE POLITICHE IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI (I COMMISSIONE PERMANENTE)

REDATTRICE: Ilaria Cirelli

COMPONENTI DEL GRUPPO: Alberto Chellini, Ilaria Cirelli, Maria Laura Piccinini, Claudia Prina Racchetto

1. FINALITÀ DELLE LEGGI

Gran parte delle leggi approvate dal Consiglio nel 2007 ed esaminate dalla Prima Commissione in sede referente ha ad oggetto interventi normativi di vasta portata, che hanno innovato in modo significativo l'ordinamento regionale.

Le leggi di disciplina dei referendum, della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, la legge sui contratti pubblici e sulla sicurezza e regolarità sul lavoro, il nuovo ordinamento del BURT e la disciplina sulla pubblicazione degli atti, per la rilevanza delle materie trattate, per le novità introdotte e per la complessità dell'impianto normativo posto in essere, caratterizzano fortemente la produzione legislativa nel periodo preso in esame. Le prime due leggi citate sono di attuazione dello Statuto e dispongono, entrambe, la prima con l'introduzione del referendum consultivo, la seconda con i vari istituti di partecipazione, decisamente nel senso di apertura a favore della democrazia diretta e della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle scelte politiche.

Il quadro generale comunque si compone, in assoluta prevalenza, di leggi che, anche se di minore rilievo, introducono nell'ordinamento nuovi istituti e nuove discipline.

Non si segnalano leggi provvedimento e limitate sono singole leggi di modifica di disposizioni o di discipline vigenti.

A questo proposito si segnala, tuttavia, l'approvazione per la prima volta in Toscana di una tipologia finora mai adottata quale la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale che, come noto, ha finalità di semplificazione legislativa ricomprendendo in un'unica fonte i vari interventi di correzione o adeguamento di leggi vigenti che si rendano necessari. E' opportuno a tale riguardo accennare a come l'introduzione nell'ordinamento toscano della legge di manutenzione sia stata accompagnata, nella formulazione della proposta, dalla previsione di disposizioni che non si limitavano ad una semplice manutenzione ma costituivano, in vari casi, delle modifiche sostanziali a discipline settoriali diverse, la cui approvazione, nell'ambito di un'unica legge, poteva avvenire soltanto a scapito delle procedure di esame previste dal regolamento interno nonché delle competenze per materia attribuite alle commissioni consiliari permanenti. Si ricordi ad esempio il parere del Consiglio delle autonomie locali, obbligatorio su determinate proposte di atti, o la possibilità per la commissione referente di tenere consultazioni su atti al suo esame.

La Prima Commissione ha, nell'esame referente della proposta di legge di manutenzione, provveduto ad una puntuale verifica, e conseguente eliminazione, delle

modifiche sostanziali che, come accennato, non potevano trovare corretta collocazione nell'ambito della legge di manutenzione.

2. RAPPORTO TRA LEGGE ED ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE

Le proposte di legge che la Prima Commissione ha esaminato in sede referente e, soprattutto, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del regolamento interno "*con riferimento alle materie regolate dallo statuto*", sono apparse caratterizzate da un ampio uso del rinvio a regolamenti. Nella grande maggioranza dei casi il rinvio è stato a favore di regolamenti di attuazione della legge, di competenza della Giunta, a cui viene correttamente rinviata la disciplina di dettaglio delle norme di legge.

In molti casi, tuttavia, è risultato evidente uno scostamento da tale modello di rapporto tra fonti, in particolare sotto due profili: il primo riguarda il rinvio a regolamenti di attuazione di elementi non di dettaglio, pertinenti ad una fonte normativa secondaria, ma di contenuti diversi come ad esempio l'individuazione di funzioni di istituendi organismi (proposta di legge 207 - Modifiche alla legge regionale 1/2005 "Norme per il governo del territorio"), di requisiti di accesso ad albi o elenchi a cui è connesso l'esercizio di attività o comunque situazioni giuridicamente tutelate (proposta di legge 220 - Modifiche alla legge regionale 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale; (legge regionale 45/2007 "Norme in materia di imprenditore agricolo e di impresa agricola"); (proposta di legge 228 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti" diventata legge regionale 9/2008), la definizione di criteri (articoli 22 e 23 legge regionale 40/2007 "Legge di manutenzione 2007") o di parametri da cui derivavano effetti e conseguenze previste dalla legge.

In ordine al secondo profilo il rinvio è stato formulato a regolamenti che non integrano alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 42 dello Statuto ed estranei al nostro ordinamento come i regolamenti indipendenti (proposta di legge 231 "Modifiche alla legge regionale 88/1998" diventata legge regionale 11/2008), (proposta di legge 220 - Modifiche alla legge regionale 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale").

In tutti i casi di cui si è ora accennato, la Commissione ha provveduto direttamente, o nella formulazione del parere istituzionale segnalando la questione alla competente commissione referente, ad eliminare i casi di rapporto patologico tra legge e regolamento.

Non si segnalano aspetti di rilievo per quanto concerne il rinvio da parte delle disposizioni di legge ad atti di programmazione, quanto semmai una certa tendenza delle leggi approvate a prevedere e finanziare interventi al di fuori della programmazione di settore in cui avrebbero invece dovuto confluire (legge regionale 69/2007 "Norme sulla partecipazione"); (legge regionale 67/2007 "Legge finanziaria per il 2008").

Normalmente il rinvio ad intese ha riguardato la definizione di rapporti di tipo tecnico organizzativo tra organismi regionali o tra questi e la Giunta regionale senza che ciò desse luogo a problemi particolari.

Si è, invece osservato in taluni casi, per la verità limitati, il rinvio da parte della legge a "*opportune intese*" tra organismi di istituzione regionale (v. Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e il Garante regionale della comunicazione) per la definizione di contenuti diversi da quelli tecnico organizzativo a

cui si faceva ora cenno. Alle intese veniva rinviata l'individuazione degli strumenti per il coordinamento delle funzioni dei soggetti interessati suscettibili, evidentemente, di sovrapporsi in determinate circostanze.

Ora, trattandosi comunque della disciplina di *funzioni*, questa avrebbe dovuta essere mantenuta in legge.

Il rinvio all'intesa è apparso, comunque, formulato in modo eccessivamente generico senza alcuna indicazione del soggetto che avrebbe dovuto attivarla, delle modalità procedurali con cui essa avrebbe dovuto aver luogo e soprattutto delle conseguenze in caso di sua mancata realizzazione. La Commissione ha, anche in questo caso, provveduto alle necessarie modifiche di adeguamento del testo.

3. RAPPORTI GIUNTA CONSIGLIO

Nell'esame delle proposte di legge esaminate dalla Commissione, per quanto concerne il tema del rispetto, tra organi regionali, delle competenze così come previste e disciplinate dallo Statuto, non emergono sul piano generale aspetti di particolare criticità. Si possono tuttavia formulare alcune osservazioni che riguardano in particolar modo i disegni di legge che provengono dalla Giunta regionale.

Il profilo maggiormente rilevante per numero di casi in cui è stato riscontrato, attiene proprio al fenomeno, già trattato, del rinvio non corretto a regolamenti, di fattispecie che avrebbero dovuto essere disciplinate in legge. Ciò evidentemente, data la competenza della Giunta ad approvare i regolamenti, sarebbe stato suscettibile di determinare uno spostamento delle competenze dal Consiglio a favore della Giunta nella definizione e nella disciplina di tali elementi.

Va anche fatto cenno a casi singoli in cui, in modifica di disposizioni vigenti, si è prevista la sostituzione di atti di programmazione, di competenza consiliare, con atti regolamentari o con deliberazioni della Giunta (legge regionale 31/2007 "Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali..."). Ora va segnalato come tali previsioni di legge, pur se coinvolgenti in modo significativo le strutture consiliari, ad esempio con la comunicazione degli atti dell'esecutivo alla commissione consiliare competente o al Consiglio delle autonomie locali, hanno tuttavia trovato nella discussione in Prima Commissione un fermo dissenso da parte di tutte le forze politiche che ha portato alla loro eliminazione dal testo da inviare in Consiglio.

Va anche fatto cenno ad un importante intervento correttivo da parte della Commissione che ha riportato presso il Consiglio regionale la sede dell'Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione (legge regionale 69/2008), originariamente prevista presso la Giunta regionale. Ciò in ossequio alla tendenza, conforme alle previsioni statutarie, che vede le figure istituzionali di garanzia (difensore civico, collegio di garanzia statutaria etc.) collocate, appunto, presso l'organo assembleare.

Infine, in tema di nomine, è stato episodicamente riscontrato il mancato rispetto del riparto di competenze Consiglio-Giunta, previsto dallo Statuto e di cui era in corso l'ulteriore definizione con la fase di approvazione della legge attuativa. E' tuttavia necessario precisare che, tali fattispecie, rispetto a cui la Commissione è sempre

intervenuta con puntuali modifiche del testo, hanno principalmente riguardato atti deliberativi, di approvazione o di modifica di statuti di enti regionali (proposta di legge 152 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale; deliberazione del Consiglio regionale 121/2007 Statuto della fondazione di partecipazione Scuola interregionale di polizia locale; deliberazione Consiglio regionale 124/2007- Approvazione dello statuto dell’Ente Parco Maremma).

4. RAPPORTO REGIONE ENTI LOCALI

La legislazione regionale del 2007, sotto questo profilo, appare sostanzialmente rispettosa delle competenze degli enti locali e, nella disciplina delle funzioni amministrative ad essi attribuite, tesa alla piena realizzazione del principio di sussidiarietà verticale e ad una corretta valutazione delle esigenze di esercizio unitario delle funzioni amministrative e di disciplina unitaria da parte della Regione.

Va tuttavia fatto cenno ad alcune criticità che si è potuto osservare, come l’attribuzione di funzioni all’ente locale non con legge bensì attraverso il rinvio a norme secondarie (proposta di legge 150 – Modifiche alla legge regionale 78/1998 “Testo unico in materia di cave etc”). Talvolta, inoltre, funzioni meritevoli di trasferimento agli enti locali sono state trattenute alla competenza regionale per “un interesse regionale” che costituisce fattispecie diversa dalle esigenze di unitarietà di livello regionale di cui all’articolo 62 comma 3 dello Statuto (e di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione), che avrebbero consentito il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione (proposta di legge 150 citata).

Tuttavia il fenomeno che si è riscontrato più frequentemente, quasi sempre nelle proposte di legge di iniziativa della Giunta, è il tentativo di estendere la disciplina legislativa ad aspetti e procedure relative alle funzioni attribuite agli enti locali, attinenti all’organizzazione e allo svolgimento di quest’ultime che, in quanto tali, rientrano nella competenza regolamentare degli enti locali, espressamente loro riservata dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione (legge regionale 69/2007 già citata).

Addirittura è stata prevista l’istituzione di un ufficio comunale con legge (proposta di legge 7 “Valorizzazione e tutela del verde urbano”).

Altro aspetto peculiare, segnalato e corretto in Commissione, riguarda il rinvio a *indicazioni* con cui la Giunta regionale avrebbe dovuto fornire ai comuni una disciplina di dettaglio di elementi del processo autorizzatorio di loro competenza (legge regionale 56/2007 “Modifica della legge 8/1999 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie”). In questo caso, è apparso corretto l’intervento normativo regionale ma è stato invece censurato lo strumento giuridico utilizzato, il rinvio alle *indicazioni* che non avrebbe assicurato quella disciplina unitaria che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, dello Statuto, poteva essere garantita solo dalla legge o dal suo regolamento di attuazione.

Ancora, sempre in tema di attribuzioni di funzioni agli enti locali, si sono avuti casi di disposizioni eccessivamente generiche che non avrebbero consentito l’esatta individuazione degli enti destinatari delle funzioni (ad es. l’individuazione di alcuni comuni aventi i requisiti per esercitare le funzioni oggetto di trasferimento, (come nel caso della proposta di legge 22 - Modifica della legge regionale 81/1995 “Norme di

attuazione della legge regionale 36/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche”) o che non consentivano la chiara ripartizione delle funzioni fra enti di livello diverso come ad esempio tra province e comuni (proposta di legge di iniziativa popolare 1 - modifica della legge regionale 7/1998 “Istituzione del servizio di vigilanza ambientale”).

Infine, in materia di programmazione, talvolta non è stato pienamente rispettato il ruolo riservato agli enti locali dall’articolo 65 dello Statuto dove si prevede che la Regione assuma come rilevanti gli atti della programmazione locale ai fini della formazione e attuazione della programmazione regionale (proposta di legge 76 “Norme di organizzazione degli interventi sull’uso problematico delle sostanze psicotrope e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario”).

5. ATTUAZIONE DELLE INNOVAZIONI PROCEDURALI

Preliminarmente si dà atto di come, nel corso del 2007, gli elementi procedurali introdotti dallo Statuto e previsti nel regolamento interno del Consiglio sono stati puntualmente eseguiti e la loro gestione, da parte delle strutture consiliari, stia progressivamente acquisendo una certa omogeneità.

Per quanto concerne l’informazione al Consiglio che, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, il Presidente della Giunta può promuovere su atti di competenza degli organi di governo da sottoporre a concertazione, si registra la sua attivazione in ordine alle proposte di legge più importanti ma, in nessun caso, essa ha dato luogo all’espressione di indirizzi da parte della Commissione.

In particolare si cita il caso della proposta di legge 240 in materia di attività internazionale della Regione, a proposito della quale, in sede di informativa in sede, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, la Commissione ha rilevato l’assenza di una esaustiva definizione del ruolo del Consiglio nell’ambito trattato ma non ha poi tradotto tale rilievo in indirizzi da fornire alla Giunta, accontentandosi di un mero impegno formale da parte di quest’ultima all’adeguamento del testo nel senso suggerito.

Il rispetto della procedura prevista dall’articolo 48 dello Statuto regionale è stato invocato anche in sede di dibattito sull’articolato della proposta di legge 214 in materia di promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, in quanto ritenuto uno dei punti più innovativi e qualificanti dell’equilibrio istituzionale tra Giunta e Consiglio regionale delineato dallo statuto stesso.

In considerazione di ciò, l’articolo 15 che disciplinava la partecipazione all’attività legislativa della Giunta regionale prevedendo che quest’ultima favorisse la più ampia conoscenza del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente alle proposte di legge di propria iniziativa, nonché delle motivazioni, finalità e strumenti delle stesse, prima dell’approvazione del documento preliminare contenente tali elementi, è stato riformulato: l’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, infatti, non prevede più alcun riferimento al carattere preventivo di quest’attività informativa della Giunta regionale rispetto alla procedura prevista dall’articolo 48 dello Statuto regionale al fine di non pregiudicare l’eventuale espressione di atti di indirizzo da parte del Consiglio regionale.

Riguardo ai pareri obbligatori delle commissioni referenti sui regolamenti di attuazione delle leggi, di cui all'articolo 42 comma 2 dello Statuto, la Prima Commissione ne ha espresso uno solo, specificamente sul regolamento di attuazione della legge regionale 55/2006 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Si segnala infine, nell'ambito delle funzioni di valutazione e controllo sugli effetti delle politiche regionali, affidate alle commissioni dall'articolo 19 comma 2 dello Statuto, la conclusione della prima esperienza di ricerca valutativa condotta, nello specifico, sulla legge regionale 39/2004 "Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio..." che, tra l'altro, era stata approvata su iniziativa consiliare. I risultati della ricerca, che ha avuto per oggetto i cambiamenti che l'intervento legislativo può aver indotto sulla capacità amministrativa ed operativa dei comuni beneficiari degli interventi, sono stati presentati nell'ambito di un seminario organizzato dalla prima Commissione.

6. ELEMENTI RILEVANTI NEL PROCESSO DECISIONALE

La Prima Commissione ha effettuato la consultazione sulle proposte di legge più rilevanti ad essa assegnate.

A questo proposito si segnala che, a fronte di una partecipazione non sempre numerosa da parte dei soggetti e dei rappresentanti delle categorie invitate, la Commissione ha sempre osservato con grande attenzione le posizioni e le valutazioni espresse in sede di consultazione, anche adottando gli opportuni emendamenti al testo della proposta.

Il tema dei pareri si presenta articolato e va, innanzitutto, affrontato sotto due aspetti, il primo è quello del parere che la Prima Commissione esprime ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del regolamento interno, sulle proposte di legge assegnate alle altre commissioni consiliari, il secondo attiene ai pareri forniti dalle altre commissioni, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Commissione per le pari opportunità, che alla Prima Commissione giungono in sede di esame referente delle proposte di legge ad essa assegnate.

Quanto al primo aspetto, al parere di conformità statutaria, obbligatorio, che la Commissione è chiamata ad esprimere su tutti gli atti che trattino materie regolate dallo Statuto, e quindi, inevitabilmente, su un numero relevantissimo di atti, si sottolinea come sia stata spesso praticata, in caso di rilievi, la strada dei pareri cosiddetti *condizionati*, favorevoli cioè a condizione che venissero apportate determinate modifiche al testo. In numerosi casi la commissione referente, a cui i pareri di questo tipo erano indirizzati, li ha disattesi per cui la Prima Commissione ha conseguentemente adottato un diverso approccio, esprimendo, nei casi di mancata conformità statutaria da parte delle disposizioni esaminate, un parere negativo.

I pareri secondari delle altre commissioni sugli atti trattati dalla prima, sono stati poco numerosi e non hanno fatto emergere questioni di rilievo.

I pareri del CAL sulle proposte assegnate alla Prima Commissione in sede referente nel corso del 2007, sono stati regolarmente acquisiti. Essi sono stati

sostanzialmente sempre favorevoli tranne in un unico caso, relativamente alla proposta di legge 179/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, divenuta legge regionale 38/2007, rispetto a cui è stato formulato un parere favorevole con condizione.

La prima Commissione ha ritenuto di non accogliere tale parere ed ha motivato la sua posizione in ordine ai rilievi proposti dal CAL nell’ambito dell’ordine del giorno procedurale presentato al Consiglio ai sensi dell’articolo 46 quater del regolamento interno.

Anche la Commissione pari opportunità ha espresso sulla proposta di legge 179 un parere favorevole con condizione, i cui rilievi sono stati accolti apportando le relative modifiche al testo.

La Commissione non ha chiesto pareri tecnici esterni: invero non appare essersi mai manifestata l’esigenza di ricorrervi anche in virtù della circostanza che l’assistenza giuridica del nostro ufficio e la collaborazione dell’ufficio legislativo della presidenza della Giunta nonché delle direzioni generali interessate hanno finora dato buoni risultati. La Commissione ha prestato molta attenzione ai pareri tecnici interni ed ha sempre affidato la soluzione dei problemi tecnico-giuridici, la formulazione degli emendamenti e la riscrittura dei testi di legge alle apposite strutture interne.

Si ricorda, in particolare, il caso della proposta di legge 179, già più volte citata, in materia di contratti pubblici, in cui la Commissione ha accolto il parere di illegittimità costituzionale formulato dall’area di assistenza giuridica eliminando dal testo una serie di disposizioni tra cui quella di divieto di subappalto che aveva destato grande interesse anche all’esterno del Consiglio.

Il Consiglio ha poi, invece, approvato un articolato in cui erano nuovamente inserite le norme che la Commissione aveva espunto sulla scorta del parere tecnico.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)

PROPOSTE DI LEGGE (parere referente)

ANNO 2007

Tipo di atto e n.¹	Diventata²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.l. 159	27 del 3.05.2007	Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) <i>Licenziata dalla Commissione il 12.04.2007</i>	GR	F e S	x	
p.d.l. 160	17 del 4.04.2007	Rettifica dei confini tra i comuni di Calcinaia e Pontedera. <i>Licenziata dalla Commissione il 20.03.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 165	23 del 23.04.2007	Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti.. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) <i>Licenziata dalla Commissione il 12.04.2007</i>	GR	F e S		Inf. ex art. 48 St. in commissione. Nessun atto indirizzo approvato
p.d.l. 167	24 del 23.04.2007	Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi regionali. <i>Licenziata dalla Commissione il 03.04.2007</i>	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una “X” se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n. ¹	Diventata ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. 168	21 del 20.04.2007	Modifiche alla legge regionale 22.12.2006 n. 64 “Legge finanziaria per l’anno 2007”. <i>Licenziata dalla Commissione il 12.04.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 169	22 del 20.04.2007	Bilancio di previsione per l’anno 2007 e Bilancio pluriennale 2007/2009. Prima variazione <i>Licenziata dalla Commissione il 12.04.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 176	31 del 21.06.2007	Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16.8.2001 n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9.9.1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29.12.2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). <i>Licenziata dalla Commissione il 07.06.2007</i>	GR	F e S		Inf. ex art. 48 St. in commissione. Nessun atto indirizzo.
p.d.l. 177	33 del 4.06.2007	Modifiche alla l.r. 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”). <i>Licenziata dalla Commissione il 29.05.2007</i>	GR			Inf. ex art. 48 St. in commissione. Nessun atto indirizzo

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una “X” se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n. ¹	Diventata ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. 179	38 del 13.07.2007	Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. <i>Licenziata dalla Commissione il 19.06.2007</i>	GR	F e S	x	Clausola valutativa odg proc.
p.d.l. 183	43 del 27.07.2007	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. Assestamento. <i>Licenziata dalla Commissione il 19.07.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 184	42 del 27.07.2007	Rendiconto generale per l'anno finanziario 2006. <i>Licenziata dalla Commissione il 3.07.2007</i>	GR			
p.d.l. 181	59 del 16.11.2007	Norme contro la violenza di genere. <i>Licenziata dalla Commissione l'8.11.2007</i>	Cons. Petraglia	F e S	x	Testo unificato clausola valutativa
p.d.l. 190	40 del 27.07.2007	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007 <i>Licenziata dalla Commissione il 23.07.2007</i>	GR.	F e S		Inf. ex art. 48 st. in commissione. Nessun atto indirizzo
p.d.l. 193	39 del 13.07.2007	Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. Seconda variazione. <i>Licenziata dalla Commissione il 10.07.2007</i>	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n. ¹	Diventata ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. 194	62 del 23.11.2007	Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. <i>Licenziata dalla Commissione il 23.10.2007</i>	GR	F e S		Atto attuativo Statuto
p.d.l. 209	50 del 22.10.2007	Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1984 n. 45 "Rettifica dei confini tra i Comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Vernio e Vaiano". <i>Licenziata dalla Commissione il 9.10.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 213	49 del 19.10.2007	Bilancio di previsione per l'anno 2007 e Bilancio pluriennale 2007/2009 - Terza variazione. <i>Licenziata dalla Commissione il 9.10.2007</i>	GR	F		
p.d.l. 214	69 del 27.12.2007	Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. <i>Licenziata dalla Commissione il 6.12.2007</i>	GR	F e S	x	Atto attuativo Statuto
p.d.l. 216	65 del 11.12.2007	Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). <i>Licenziata dalla Commissione il 29.11.2007</i>	GR	F e S		Clausola valutativa
p.d.l. 221	66 del 11.12.2007	Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati. <i>Licenziata dalla Commissione il 29.11.2007</i>	GR	F e S		Clausola valutativa

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n.¹	Diventata²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.l. 229	68 del 21.12.2007	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010. <i>Licenziata dalla Commissione l'11.12.2007</i>	GR	F e S		
p.d.l. 230	67 del 21.12.2007	Legge finanziaria per l'anno 2008 <i>Licenziata dalla Commissione l'11.12.2007</i>	GR	F e S		
p.d.l. 227		Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2008 <i>Licenziata dalla Commissione il 20.11.2007</i>	Cons. Antichi, Bianconi, Carraresi, Dinelli, Ferri			Voto contrario in commissione
p.d.l. 187		Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007) <i>Licenziata dalla Commissione il 20.11.2007</i>	Cons. Sgherri, Manetti, Bartoloni, Ciabatti, Fantozzi			
p.d.l. 153		Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 <i>Licenziata dalla Commissione il 20.03.2007</i>	Cons. Ferri, Dinelli, Luvisotti, Carraresi			Voto contrario in commissione

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n. ¹	Diventata ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.l. stat. 2		Modifiche all'articolo 35 dello Statuto <i>Licenziata dalla Commissione il 06.03.2007</i>	Cons. Carraresi, Del Carlo, Titoni			Voto contrario in commissione
p.d.l. 117	8 19.02.2007	Indennità di funzione del portavoce dell'opposizione. Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) <i>Licenziata dalla Commissione il 06.02.2007</i>	Cons. Dinelli, Carraresi, Ferri, Bianconi)			
p.d.l. al P. n. 4		Modifiche al DPR 30.03.1957 n. 361 ed al Dlgs 18.08.2000 n. 267 in materia di incandidabilità, decadenza e sospensione da cariche elettive. <i>Licenziata dalla Commissione il 03.07.2007</i>	Cons. Luvisotti, Ferri, Dinelli e Pollina			Voto contrario in commissione
p.d.l. stat. n. 1		Modifica all'articolo 6 dello Statuto <i>Licenziata dalla Commissione il 06.03.2007</i>	Cons. Ghelli			Voto contrario in commissione
p.d.l. n. 1		Nuove norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta	Cons. Carraresi, Del Carlo, Titoni			Voto contrario in commissione

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (parere referente)

ANNO 2007

Tipo di atto e n.¹	Diventata²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.d. 299	2 del 16.01.2007	IRPET: programma istituzionale e attività comuni per l'anno 2007 <i>Licenziata dalla Commissione il 09.01.2007</i>	GR	F		
p.d.d. 291	50 del 16.05.2007	Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA- Collegio dei revisori. Designazione presidente <i>Licenziata dalla Commissione il 08.05.2007</i>	CR	F		
p.d.d. 373	51 del 16.05.2007	Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna. Sostituzione componente. <i>Licenziata dalla Commissione il 08.05.2007</i>	CR	F		
p.d.d. 395	69 del 11.07.2007	Approvazione bilancio consuntivo 2006 dell'Istituto per la programmazione economica della Toscana. (IRPET) <i>Licenziata dalla Commissione il 03.07.2007</i>	GR	F		
p.d.d. 388	68 del 11.07.2007	<i>Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale</i> <i>Licenziata dalla Commissione il 10.07.2007</i>	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

Tipo di atto e n.¹	Diventata²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.d. 420	99 del 03.10.2007	Programma statistico regionale 2006-2008 <i>Licenziata dalla Commissione il 26.09.2007</i>	GR	F		
p.d.d. 441	122 del 05.12.2007	Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna. Sostituzione componente <i>Licenziata dalla Commissione il 08.11.2007</i>	CR	F		
p.d.d. 443	121 del 5.12.2007	Approvazione dello Statuto della Fondazione di partecipazione scuola interregionale di polizia locale <i>Licenziata dalla Commissione il 29.11.2007</i>	GR	F e S		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

³ Indicare se GR o CR.

⁴ Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE (Affari istituzionali)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

ANNO 2007

Tipo di atto e n.⁴⁹	Diventata⁵⁰	Oggetto	Iniziativa⁵¹	Modifiche⁵²	Consultazioni⁵³	Note⁵⁴
p.d.r. 51	51 del 31.10.2007	Commissione regionale per le pari opportunità. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2006. <i>Adottata dalla Commissione il 23.10.2007</i>	CR			
p.d.r. 48	48 del 11.07.2007	Relazione 2006 del Difensore civico della Toscana <i>Adottata dalla Commissione il 08.05.2007</i>	CR			
p.d.r. 45	45 del 24.07.2007	Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2008. Adozione. <i>Adottata dalla Commissione il 19.07.2007</i>	GR	F e S	X	

⁴⁹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

⁵⁰ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

⁵¹ Indicare se GR o CR.

⁵² Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

⁵³ Contrassegnare con una "X" se svolte.

⁵⁴ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.